

## Primo Piano

### Fisco e aziende

# 3,4 miliardi

#### I POSSIBILI RIMBORSI

Da oltre due anni decine di migliaia di imprese stanno cercando di recuperare un'addizionale provinciale sul chilowattora che risale al 1988. Tasse

non dovute che, secondo le stime di Confindustria, valgono circa 3,4 miliardi. L'onere abolito nel 2012 è stato dichiarato non dovuto da una sentenza della Corte Costituzionale.

# Energia, primi rimborsi alle imprese su vecchie addizionali provinciali

**La contesa.** Decine di migliaia di imprese tentano di recuperare tasse pagate fino al 2012 e giudicate non dovute dalla Consulta. Un danno da 3,4 miliardi

#### Cheo Condina

Per il mondo delle imprese italiane, potenzialmente decine di migliaia dalle big alle pmi, spunta una possibile "via breve" per la restituzione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia. Introdotta nel lontano 1988, abrogata nel 2012 e infine giudicata illegittima dalla Corte di Cassazione a fine 2019. Una possibile svolta che arriva in una fase a dir poco calda sul fronte dell'energia, con i prezzi di elettricità e gas saliti alle stelle per la crisi russa e le aziende del nostro Paese che stanno pagando un conto salatissimo in bolletta e, di riflesso, in bilancio. I numeri in ballo non sono trascurabili, anzi. Secondo alcune stime di Confindustria, l'imposta non dovuta e pagata nel 2010 e 2011 - gli unici anni che potevano sfuggire alla mannaia della prescrizione decennale - varrebbe infatti complessivamente 3,4 miliardi di euro.

Il tema vero, a maggior ragione in un momento del genere, è ottenere in tempi celere i rimborsi dalle aziende energetiche che in sostanza hanno agito da intermediari, riscuotendo la tassa in bolletta per poi girarla allo Stato. Secondo dunque l'importanza della strada innovativa, dal punto di vista legale, aperta dal gruppo Leonardo che, assistito dallo studio legale milanese Giovannelli

è Associati, ha scelto di avviare nei confronti del fornitore di energia dell'epoca il cosiddetto "procedimento monitorio". Qual è la novità principale rispetto al passato? Fino ad oggi, come riportato da Radiocor, le altre cause in materia erano state tentate scegliendo la strada del giudizio ordinario, che richiede - per avere indietro il "mal tollito" - la celebrazione dell'intero processo, ovvero sia almeno un anno e mezzo. Il procedimento monitorio, invece, prevede fin da subito un decreto ingiuntivo che, ove non impugnato, diventa definitivamente esecutivo già dopo 40 giorni. In caso contrario, come per Leonardo, alla prima udienza si può comunque chiedere al giudice la provvisoria esecutività dell'ingiunzione stessa. In sostanza, nel giro di qualche mese l'impresa può ottenere la restituzione dell'accisa in attesa poi della sentenza definitiva, che per il gruppo della difesa è arrivata nelle scorse settimane, con il Tribunale di Roma che ha sanzionato la legittimità delle sue richieste.

Nella causa vinta da Leonardo, più che l'entità del rimborso ottenuto (poco rilevante per un colosso internazionale che fattura oltre 14 miliardi l'anno), conta evidentemente il valore simbolico, che offre così un invitante assistito alla vasta platea delle imprese italiane. «Il Tribunale di Roma ha sanzionato che

l'utente finale non soltanto può agire nei confronti del fornitore per la ripetizione dell'indebito, ma può farlo, e qui sta la portata innovativa della pronuncia, con un ricorso per ingiunzione, riuscendo a ottenere in tempi più rapidi un titolo esecutivo, salvo evidentemente l'effetto dell'eventuale impugnazione», ritengono gli avvocati Gianni Rof e Stefano Tranfoglio (entrambi dello studio Giovannelli e Associati) che hanno seguito l'intero procedimento.

Un tema chiave è ovviamente la prescrizione decennale. L'accisa regionale è stata abrogata a partire dal 2012 e dichiarata illegittima dalla Cassazione a fine 2019. Da quel momento le imprese, sensibilizzate sul tema da Confindustria, si sono mosse sugli esercizi 2010 e 2011: resta da vedere quali e quante aziende si sono rese conto della possibilità di ricorrere in giudizio e si sono mosse di conseguenza. Giuridicamente parlando, occorre avere avviato l'azione di recupero o avere notificato tempestivamente un idoneo atto di interruzione della prescrizione.

L'aspetto più rilevante è che oggi le imprese hanno potenzialmente a disposizione una leva per ottenere i rimborsi legati all'addizionale provinciale alle accise sull'energia in tempi più brevi. Resta da valutare quello che potrebbe essere l'impatto di una poten-



La X legislatura. Governo De Mita



La XVI Legislatura. Governo Monti

#### LA STORIA

##### Da De Mita a Monti

L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta con un decreto del 28 novembre 1988 da parte del primo Governo guidato da Ciriaco De Mita. Dopo una direttiva europea del 2008, nel 2011, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato

l'incompatibilità tra la normativa europea e quella italiana istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa. Dopo 24 anni, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata abrogata, a partire dal primo gennaio 2012 per opera dell'esecutivo guidato da Mario Monti

ziale ondata di ricorsi sui bilanci dei fornitori di energia (alcuni addirittura solidi, altri messi in crisi dall'esplosione del circolante) che a loro volta si rifariano poi sullo Stato. Proprio lo Stato, fanno notare alcuni osservatori, a valle della pronuncia della Cassazione avrebbe dovuto approntare un adeguato meccanismo di rimborso alle imprese. In modo da evitare a quest'ultime spese legali che, in caso di successo, possono raggiungere percentuali rilevanti (in alcuni casi fino al 40% dell'importo) delle imposte ingiustamente versate.

**Leonardo ottiene il rimborso al tribunale di Roma con un «procedimento monitorio»**

## Oltre 22 anni di tasse non dovute allo Stato e cadute in prescrizione

#### I termini

La sentenza della Cassazione del 2019 indica il recupero solo per gli anni 2011 e 2012

MILANO

Oltre 22 anni di imposte e miliardi di euro pagati ingiustamente, incassati dallo Stato e ormai prescritti, dunque irrecuperabili da parte delle imprese italiane. È tutta qui la storia dell'addizionale provinciale alle accise sulla bolletta elettrica, tornata prepotentemente d'attualità in questi mesi con le aziende che stanno cercando di recuperare, in tutti i modi, solo una minima parte delle somme corrisposte.

**Il Governo De Mita nel 1988 ha istituito l'addizionale per finanziare le Province**

La prima data chiave di una vicenda tipicamente italiana risale al novembre 1988, quando l'allora Governo De Mita decise per decreto che le Province avrebbero potuto finanziarsi prelevando un'addizionale di 0,93 centesimi per chilowattora sull'energia elettrica consumata da qualsiasi consumatore diverso dalle famiglie. Erano "solo" 34 anni fa ma sembra passata un'era geologica. Basti pensare che in quell'esecutivo, formato dal classico Pentapartito, Sergio Mattarella era al suo primo incarico ministeriale, al Rapporti con il Parlamento. Per l'esattezza, quel decreto stabilì che le

Province potevano deliberare aumenti fino a 1,14 centesimi per chilowattora. Inutile dire che su 110 Enti locali appena quattro non applicarono l'accisa massima.

Fatto sta che il contatore dell'addizionale provinciale partì in quel momento e proseguì Governo dopo Governo, anno dopo anno, fino al 2012 nonostante fosse diventata incompatibile con una direttiva europea già nel 2008. Ad abrogarla ci pensò l'esecutivo guidato da Mario Monti, un mese e mezzo dopo essersi insediato a Palazzo Chigi a fronte della situazione da allarme rosso dei conti pubblici italiani, con lo spread arrivato a 575 punti base.

È da quel momento che scatta dunque l'orologio della prescrizione visto che l'imposta è stata giudicata illegittima nel 2019 dalla Corte di Cassazione - sulla scorta di decisioni della Corte di Giustizia Europea - perché contraria alla normativa comunitaria. Motivo per cui le imprese italiane possono ricorrere in Tribunale per ottenere soltanto la restituzione soltanto delle imposte corrisposte nel 2011 e nel 2012. Tutto quello che è stato pagato prima ingiustamente finisce nel dimenticatoio. Si tratta, è evidente, di una cifra potenzialmente enorme anche se quasi impossibile da stimare con precisione. Solo per il biennio 2010-2011 le stime di Confindustria parlano di circa 3,4 miliardi di euro. L'inflazione e la geometria variabile dell'universo delle aziende italiane non consente di proiettare questa cifra sugli anni precedenti finiti in prescrizione (quantomeno fino al 2008, quando la Ue ha bocciato l'addizionale) ma è intuitivo che il valore complessivo è enorme.

-Ch.c.

**Multi-Lettore per serratura elettronica X1R Smart**



La libertà è moltiplicare le possibilità di accesso.

Multi-Lettore è il nuovo accessorio per serratura elettronica X1R Smart, da applicare sulla porta blindata, che ti permette di gestire con un solo dispositivo più modalità di apertura: impronta digitale, smartphone, card RFID e codice PIN. E anche la sicurezza dei dati è garantita, grazie ad un avanzato protocollo di crittografia.

#### L'analisi

## RESTITUZIONE A OSTACOLI, DECIDERÀ LA CORTE UE

di Davide De Girolamo

L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (istituita dall'articolo 6 del D.L. 511/1988) è stata abrogata a partire dal 2012 e disapplicata in relazione alle annualità precedenti. In particolare, la Corte di cassazione con diverse pronunce (per tutte, Cassazione 27099/2019) ha rilevato che il tributo è incompatibile con l'articolo 1 della direttiva 2008/118/CE, non possedendo una «finalità specifica». Alle pronunce della Cassazione è seguito un intenso contenzioso, fondato sull'azione civile di richiesta di rimborso dell'indebito da parte dei consumatori finali nei confronti dei fornitori di energia elettrica che la hanno addebitata in fattura. La lite riguarda le annualità 2010 e 2011, che potevano essere richieste a rimborso entro il termine di prescrizione decennale spirato il 31 dicembre scorso. Secondo l'interpretazione della Suprema corte, il diritto al rimborso del tributo nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore/ soggetto passivo il quale - nel caso in cui abbia addebitato l'imposta al consumatore finale - può esercitarlo soltanto dopo la sua condanna civile al rimborso a favore del consumatore, con sentenza passata in giudicato.

Il sistema così ricostruito si presta a non poche censure di irragionevolezza, che hanno portato il Collegio arbitrale di Vicenza, con l'ordinanza 102 del 26 marzo 2021, a rimettere la questione alla Corte

**Il sistema obbliga le utility a restituire le somme solo dopo l'esito del contenzioso**

costituzionale. L'onere del fornitore di dover subire una causa e di «anticipare» il rimborso di somme riversate all'Erario, con la possibilità di recuperare le stesse solo dopo anni, comporta un pregiudizio economico irragionevole ed inaccettabile per lo stesso e una tutela inefficiente per le posizioni di tutti gli attori coinvolti. In attesa che la questione venga esaminata dal giudice delle leggi (investito con la recente ordinanza del Tribunale civile di Udine del 30 dicembre 2021 anche dal profilo dell'efficacia «ortizzionale» delle direttive comunitarie), sovrapposizioni censure hanno trovato ulteriore sbocco presso il giudice comunitario. Va infatti segnalata la recentissima ordinanza del Tribunale di Como (depositata il 28 aprile 2022), con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue della questione se il principio di effettività osti ad una normativa nazionale (articolo 14, comma 4, Dlgs 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria. Gli sviluppi del fronte interno e di quello comunitario fanno presagire che la vicenda sarà destinata ad impegnare ancora gli addetti ai lavori.